

GESTORI DI FONDI DI INVESTIMENTO ALTERNATIVI (GEFIA) DI «MINORI DIMENSIONI»: ESENZIONE FISCALE PER DIVIDENDI E PLUSVALENZE

Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 327/2023

- ✓ L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello in esame, fornisce chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile ai proventi derivanti da partecipazioni in società residenti detenute da fondi alternativi di investimento lussemburghesi («FIA LUX») gestiti da un GEFIA (gestore di fondi di investimento alternativi) di «minori dimensioni» anch'esso lussemburghese.
- ✓ Nel caso di specie, all'Agenzia è stato chiesto se, con riferimento alle citate partecipazioni, trovi applicazione il regime di esenzione fiscale dei dividendi – previsto dall'art. 27, co. 3, del D.P.R. 600/1973 (come modificato dall'art. 1, co. 631, della Legge 178/2020) – e delle plusvalenze qualificate, introdotto dall'art. 1, co. 633, della medesima legge.
- ✓ Detto regime, in particolare, trova applicazione qualora i dividendi siano corrisposti a (e le plusvalenze qualificate siano realizzate da) organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva Ue 2009/65/CE, e a/dal OICR, non conformi alla citata direttiva, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE (direttiva AIFM), istituiti negli Stati membri dell'UE e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni. Si tratta di un regime analogo a quanto previsto per gli OICR istituiti in Italia.
- ✓ Dal momento che i FIA LUX sono istituiti in uno Stato membro ma non sono conformi alla direttiva Ue 2009/65/CE, si è dunque posto il tema se il relativo gestore è soggetto a forme di vigilanza in detto Stato, in particolar modo alla luce del fatto che si tratta di un gestore di «minori dimensioni» secondo la direttiva AIFM.
- ✓ Ad avviso dell'Agenzia, sebbene detta direttiva disciplini un regime agevolato per i GEFIA di «minori dimensioni» in termini di semplificazione del relativo iter costitutivo, permane comunque una vigilanza nei confronti degli stessi tale da ritenere che siano comunque «soggett[i] a forme di vigilanza», con la conseguenza di rendersi applicabile il citato regime di esenzione fiscale dei dividendi e delle plusvalenze qualificate.

